

ATAP SPA

QUINTO GRUPPO DI RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL LIBRO III (SETTORI SPECIALI) DEL D.LGS. 31/03/2023 N.
36, PER ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
MANUTENZIONE DI AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE A METANO (CNG) ED AUTOBUS CON
ALIMENTAZIONE DIESEL A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO

ENERGETICO

CIG B55E396C7F Lotto 1
CIG B55E397D52 Lotto 2
CIG B55E398E25 Lotto 3
CIG B55E399EF8 Lotto 4
CIG B55E39AFCB Lotto 5
CIG B55E39B0A3 Lotto 6
CIG B55E39C176 Lotto 7

QUESITO NR. 1

a) Cauzione definitiva di fornitura e full service.

Siamo a richiedere se le due cauzioni, pari al 10% dei valori contrattuali, siano riducibili in conformità al Comma 8 Art 106 del Codice appalti.

b) Cauzione definitiva full service.

In merito alla cauzione definitiva full service è richiesta una validità della stessa di durata pari a 10 anni. Considerato che, nel caso di cauzione di tipo assicurativo, non è possibile superare la durata di anni 7 per impossibilità dei più importanti Broker assicurativi al rilascio delle stesse oltre tale durata, si richiede se è possibile presentare una cauzione di durata inferiore, rinnovabile fino al massimo del 10° anno previsto, esempio 7 anni con impegno al rinnovo/estensione per altri 3 anni.

c) Esecuzione full service, revisione bombole CNG.

La revisione al 5° anno di esercizio delle bombole CNG, ovvero stacco – riattacco, è da considerarsi attività inclusa nell’erogazione del Full Service come già chiarito a riscontro di specifico quesito. Appare evidente che i tempi necessari all’operazione, non sono direttamente controllabili dal fornitore del veicolo, in particolare la revisione effettuata presso i centri preposti. Si richiede pertanto di escludere dai giorni di fermo, per il calcolo dell’indisponibilità del mezzo, i giorni afferenti all’operazione di revisione.

d) Veicolo di prova ai fini dell’attribuzione punteggio.

Considerato che nell’Allegato 4, Art 1.d, relativamente alla prova su strada sono valutati la manovrabilità, le sospensioni, la tenuta di strada, comfort ed ergonomia posto guida, e considerato che l’appalto prevede ,eccetto lotto 6, sia veicoli diesel che CNG, con caratteristiche identiche ai fini dell’attribuzione del punteggio, si richiede se è possibile presentare un veicolo con motorizzazione diversa rispetto a quanto previsto nel lotto di riferimento, ovvero veicolo con motore CNG in luogo che Diesel o viceversa.

e) Altezza pianale requisito A.7. Si indica per tutti i lotti che l’altezza del pianale debba “essere massimo 100 cm da terra (requisito soggetto a valutazione tecnica) “. Si richiede di confermare se veicoli con altezza pianale > 100 cm siano esclusi.

RISPOSTA

- a) Si sono previste le riduzioni di cui al comma 8 dell'art 106 del D. Lgs 36/2023.
- b) Si ritiene che possa essere accettata una soluzione che preveda una cauzione di durata 7 anni con impegno al rinnovo per ulteriori 3 alla scadenza.
- c) Trattandosi di un obbligo normativo cogente, si ritiene di riconoscere l'esclusione dei giorni afferenti all'operazione di revisione dai giorni di fermo, per il calcolo dell'indisponibilità del mezzo, legato al calcolo delle penali contrattuali.
- d) La possibilità che il veicolo che si intende presentare in prova non sia totalmente conforme è prevista dall'Art 21 del Disciplinare di gara che recita: "Ove il veicolo messo a disposizione per la prova non sia conforme, anche solo in parte, alla configurazione oggetto di offerta, ATAP si riserva di non assegnare alcun punteggio per gli aspetti che non siano ritenuti adeguatamente valutabili a seguito delle suindicate difformità."
- e) All'Allegato 1 punto A7 viene specificato "L'altezza da terra del pavimento sulla sezione longitudinale mediana del veicolo in condizioni di veicolo scarico, fermo, posto su superficie piana orizzontale con dispositivo di abbassamento disinserito in corrispondenza della porta posteriore dovrà essere: massimo 100 cm (requisito soggetto a valutazione tecnica)". Qualora da documentazione tecnica di prodotto (disegni, certificazioni, relazioni, omologazioni etc..) risulti indicato un valore difforme dal requisito minimo richiesto tale requisito si intende non soddisfatto e quindi l'offerta sarà ritenuta inammissibile. Qualora invece la documentazione tecnica indichi un valore conforme ma, nel corso della misurazione in situ, si verifichi uno scostamento, considerata la difficoltà oggettiva nell'effettuazione di una misurazione precisa, verrà stabilita una tolleranza del 2%.

QUESITO NR. 2

Con riferimento al modulo indicato in oggetto, alla punto V dovranno inoltre essere esplicitati i seguenti importi già nel prezzo offerto:

- stima costi aziendali salute e sicurezza...
- stima costi manodopera...

Tali costi si devono intendono limitati a quelli sostenuti dall'operatore economico concorrente

RISPOSTA

Si'. L'art. 108, comma 9, D. Lgs.36/2023 prevede espressamente che nelle offerte economiche presentate per l'aggiudicazione di pubblici appalti l'operatore economico concorrente è tenuto ad indicare, sotto espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo, oltre ai costi della manodopera, anche gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

QUESITO NR. 3

a) Con riferimento alla dichiarazione di equivalenze delle tutele del CCNL, qualora la scrivente ne applicasse uno differente da quello previsto nel Disciplinare, si chiede conferma che la suddetta dichiarazione vada allegata esclusivamente in offerta tecnica.

b) Con riferimento alla dichiarazione richiesta alla voce “Impiego di fluido refrigerante con GWP < 150”, si chiede conferma che essa non sia da produrre qualora si offra un veicolo non dotato di tale caratteristica tecnica premiante.

c) Con riferimento all’offerta tecnica di gara, si chiede conferma che non vada presentata una tabella dei costi energetici ed ambientali di esercizio. Qualora invece la si ritenesse necessaria, si chiede di voler fornire istruzioni per sua opportuna compilazione.

RISPOSTA

- a) Si conferma. Nel Disciplinare all’art 15.1 viene indicato che nell’Istanza di partecipazione (Allegato 2) il concorrente dichiara di applicare il CCNL indicato nel bando di gara ovvero uno equivalente. Nell’Istanza di partecipazione, nel punto in cui è presente tale dichiarazione viene specificato che la dichiarazione di equivalenza deve essere allegata all’offerta tecnica.
- b) si conferma che qualora il veicolo non sia dotato di tale caratteristica non occorre allegare dichiarazione in merito.
- c) si conferma che come specificato nell’ “ALLEGATO 4 Parametri valutazione gara” lettera c) Costi energetici di esercizio è richiesta solo “attestazione resa da ente di parte terza accreditato, che certifichi il valore di consumo di carburante riferito al ciclo SORT 3 rispondente al profilo di missione del veicolo”.

Biella, 17 Marzo 2025.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio Bertella
Firmato in originale